CAMERA DEI DEPUTATI N. **4216**-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 30 giugno 1998

(Relatore: **SAIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1º ottobre 1997 (v. stampato Senato n. 2586)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Disposizioni in materia di professioni sanitarie

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca disposizioni tese a regolamentare le professioni sanitarie.

In particolare, si riferisce a tutte quelle professioni che in passato erano definite come « parasanitarie » o « ausiliarie » o « non mediche » e che da tali definizioni erano ingiustamente relegate ad un ruolo secondario o subordinato o ancillare rispetto ai medici. La nuova definizione delle professioni in questioni ristabilisce, invece, un giusto equilibrio tra tutte quelle che operano in ambito sanitario.

Il disegno di legge si propone di risolvere una serie di problemi che si sono determinati, nel corso degli ultimi anni, a seguito della approvazione di leggi di riforma che hanno portato ad un mutamento della natura delle suddette professioni, ad un adeguamento dei loro compiti al nuovo Servizio sanitario nazionale, ad un radicale cambiamento del modo in cui si svolge la formazione professionale degli operatori.

Le principali questioni che vengono affrontate con il disegno di legge sono:

1) la istituzione degli albi e dei relativi Ordini professionali relativi ai profili individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, da effettuare con decreto del Ministro della sanità. Si prevede che gli Ordini possano anche raggruppare al loro interno figure diverse operanti nello stesso settore. L'istituzione degli Ordini, che dovrà comunque tenere conto delle risultanze definitive della riforma degli stessi in corso, risponde all'esigenza di offrire agli utenti veri professionisti che, oltre al titolo professionale specifico, siano anche nelle condizioni di assicurare correttezza etica e deontologica;

2) l'abolizione del vecchio ed anacronistico mansionario che non dava certezze sulle competenze del personale sanitario in particolare delle attività che possono essere svolte, in assenza del medico. È mantenuto, anche se si pone la necessità di una sua revisione, il mansionario degli infermieri generici in quanto la sua abolizione avrebbe determinato difficoltà nei futuri inquadramenti di questa figura professionale che, come è noto, non è più prevista nel Servizio sanitario nazionale e sembra considerata « ad esaurimento ». Appare chiaro che in tale condizione è sembrato più opportuno mantenere il loro mansionario, ferma restando la possibilità da parte del Governo di aggiornarlo, anziché abolirlo completamente, cosa che avrebbe reso discutibile la possibilità di richiedere un mansionario per una figura ormai superata. Appare inutile infine precisare che l'abolizione del mansionario non impedirà al Governo la possibilità, che anzi si ritiene opportuna, di elaborare direttive nella forma di linee guida, che definiscano quali siano le attività e le competenze specifiche delle singole professioni sanitarie e che discendono direttamente dai loro diplomi e dalla natura dei corsi frequentati;

3) la risoluzione dei problemi nati a seguito delle difficoltà insorte dal momento in cui, essendo cambiato il percorso formativo delle professioni sanitarie, è cambiata la natura del diploma finale conseguito. Come è noto, infatti, la formazione professionale era affidata alle regioni e/o agli ospedali e dava luogo al conseguimento di un diploma superiore di forma-

zione professionale. La disciplina attualmente in vigore prevede, invece, il conseguimento di diplomi universitari. Il disegno di legge in esame definisce i criteri per fissare l'equipollenza e/o l'equivalenza tra i vecchi ed i nuovi diplomi, lasciando aperta la porta alla possibilità da parte del Ministero della sanità, laddove non fosse possibile stabilire l'equivalenza, di istituire eventuali corsi di riqualificazione che possano completare i percorsi formativi. Alla luce di queste considerazioni la legge, una volta approvata, consentirà di fare finalmente chiarezza nel merito delle professioni sanitarie, soprattutto per quanto riguarda le competenze, i diritti e i doveri degli operatori.

La Commissione affari sociali, sebbene il disegno di legge fosse stato già approvato dal Senato, ha ritenuto di approfondire le questioni connesse alla introduzione della nuova disciplina ed ha pertanto effettuato una seria istruttoria del provvedimento, procedendo alle audizioni delle rappresentanze delle professioni interessate nonché dei sindacati.

Anche a seguito delle indicazioni emerse nel corso del confronto con le categorie interessate, la XII Commissione, con il contributo fattivo di tutti i gruppi, ha modificato il testo già approvato dal Senato nelle parti relative alla pubblicità delle attività sanitarie, alla abrogazione del mansionario, con le specificazioni precedentemente citate, alla regolamentazione delle cosiddette « equivalenze ». Ulteriori modifiche sono state apportate in accoglimento delle condizioni dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Auspico, infine, che l'Assemblea possa rapidamente approvare il presente disegno di legge allo scopo di assicurare certezze e garanzie agli operatori.

Antonio SAIA, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Rilevato che continua ad essere sostanzialmente assente una precisa linea politica del Governo volta a porre un limite alla proliferazione degli ordini professionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, sia soppressa la parola: « favorevole », dal momento che la predeterminazione di un parere favorevole delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale lederebbe, da un lato, l'autonomia degli organi parlamentari chiamati ad esprimersi sullo schema di decreto ministeriale e, dall'altro, integrerebbe una illegittima compressione della potestà regolamentare del ministro di settore, di per sé autonomamente esercitabile previa specifica autorizzazione legislativa, salva la possibilità per le Camere di attivare, ove lo ritenessero opportuno, le procedure conoscitive e di controllo previste dai regolamenti parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la rubrica con la seguente: « Istituzione di albi, organismi e federazioni di professioni sanitarie », al fine di renderla corrispondente al contenuto dell'articolo;

al medesimo articolo 1, al comma 2:

si segnala l'opportunità di sostituire le parole: « sono abrogati » con le parole: « cessano di avere efficacia », considerato che la successione nel tempo di fonti di rango regolamentare e di fonti di rango legislativo non dà propriamente luogo al fenomeno abrogativo, bensì al fenomeno della disapplicazione per illegittimità sopravvenuta;

si segnala, inoltre, l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella materia in esame restano ferme le competenze del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1 sia precisato che gli oneri derivanti dall'istituzione degli albi professionali ivi previsti, nonché dei relativi ordini e federazioni nazionali degli ordini, sono posti a carico degli iscritti;

l'articolo 4, il comma 2 sia modificato aggiungendo, in fine, la previsione per cui dalle sue disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 3, la parola: « favorevole ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

(Istituzione di albi e collegi professionali).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione « professione sanitaria ». Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Il predetto decreto ministeriale può prevedere, rispettando il criterio dell'affinità dei profili professionali e sentite le associazioni professionali interessate maggiormente rappresentative, la presenza di due o più albi professionali nello stesso Ordine e nella stessa Federazione nazionale degli ordini. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia, nonchè i Collegi provinciali delle ostetriche ed i Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica assumono la denominazione, rispettivamente, di Ordini provinciali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di Ordini provinciali delle ostetriche, di Ordini provinciali dei tecnici

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

ART. 1.

(Istituzione di albi e collegi professionali).

1. Identico.

sanitari di radiologia medica. La denominazione delle relative Federazioni nazionali è conseguentemente modificata.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui al presente articolo è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il **regolamento approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, **ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V,** il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui al presente articolo è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione degli albi professionali previsti dal presente articolo, e dei relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti.

ART. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie).

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

ART. 2.

(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie).

Identico.

ART. 3.

(Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 175).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, dopo le parole: « sugli elenchi telefonici » sono aggiunte le seguenti: « e sulla stampa quotidiana e periodica ». Al comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 175 del 1992 sono soppresse le parole: « destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ».

[Vedi comma 1, secondo periodo].

ART. 3.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « sugli elenchi telefonici » sono aggiunte le seguenti: « e sugli elenchi generali di categoria »;**

b) **all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:**

« 3-*bis*. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità »;

c) **all'articolo 3, comma 1, le parole: « sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 »;**

d) **all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « sugli elenchi telefonici », sono inserite le seguenti: « e sugli elenchi generali di categoria » e sono soppresse le parole: « destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie »;**

e) **all'articolo 5, comma 4, le parole: « sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 »;**

f) **all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:**

« 5-*bis*. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di catego-

ria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5-*ter*. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità »;

***g)* dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:**

« Art. 9-*bis* 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 10 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente ».

[Vedi comma 1, lettere c) *ed* e)].

2. All'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: « sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ».

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, le parole: « sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi dall'esercizio della professione per un periodo da un mese ad un anno, fatto salvo quanto previsto da disposizioni speciali, applicabili alle singole categorie professionali ».

Soppresso.

ART. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,

ART. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale **o degli altri comparti del settore pubblico,** sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, **allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato** e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. **I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere **favorevole** delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.	3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.	4. *Identico*.

DDL13-4216A
Lire 500